

**VERBALE DI ACCORDO**  
**relativo alla definizione della procedura di messa in mobilità del personale**  
**avviata ex art. 24, L. 223/91**

Il giorno 23/6/10, presso la sede della succursale italiana di Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH, in Via Bisceglie, n. 76, Milano, si sono incontrati:

- Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH (di seguito anche "SSME" o la "Società"), rappresentata dal Sig. Ken Namba, con la Dott.ssa Fabiana Carioli ed assistita dagli Avv.ti Gianluigi Baroni e Luca Saglione;
- le parti sindacali nelle persone dei Sig.ri Cesare Serrati (R.S.A. UILTUCS-UIL), Laura Pedrazzini (R.S.A. UILTUCS-UIL), Gabor Nemeth (R.S.A. UILTUCS-UIL), Domenico Damiano (UILTUCS-UIL) (di seguito congiuntamente anche le "OO.SS.LL.");


per l'esame e la definizione della vertenza riguardante la procedura di riduzione e messa in mobilità del personale avviata dalla Società ex art. 24, L. 223/91.

**PREMESSO CHE:**

- in data 23/6/10 la Società e le OO.SS.LL. hanno raggiunto un'intesa diretta alla chiusura della procedura di riduzione e messa in mobilità avviata in data 18/5/10 mediante sottoscrizione di specifico accordo in pari data i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- nell'ambito di tale accordo le Parti hanno concordato il riconoscimento di un sostegno economico alla fuoriuscita, i cui termini e condizioni di riconoscimento sono da regolare con separato accordo;
- con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni di cui sopra.

**Sulla base di quanto sopra**, le Parti dichiarano e concordano quanto segue.

- 1) Le Premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) Al personale collocato in mobilità sulla base dei criteri dell'accordo del 23/6/10, la Società riconoscerà, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto per legge e contrattualmente dovute (quali TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ratei ferie, quote 13a/14a, ecc.), un sostegno economico alla fuoriuscita, quantificato come segue:
  - (i) un importo pari ad una retribuzione annua lorda, calcolata sulla base della mensilità del mese di aprile 2010, inclusiva del rateo di 13a e 14a;
  - (ii) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 5.000;
  - (iii) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 1.000 per ogni figlio a carico risultante dalla documentazione in possesso dell'azienda alla data del 31/5/10;
  - (iv) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 3.000, per un livello di inquadramento a Quadro, pari a € 2.500, per un I livello di inquadramento, pari a € 2.000, per un II livello di inquadramento, pari a € 1.500, per III livello di inquadramento, pari a € 1.000, per un IV livello di inquadramento;
  - (v) in aggiunta, un importo lordo una tantum pari a € 1.000 per un'anzianità aziendale minore o uguale a 5 anni alla data del licenziamento e pari a € 2.000 per un'anzianità aziendale superiore a 5 anni alla data del licenziamento.




- 3) L'importo complessivo lordo di cui al punto (2) che precede sarà riconosciuto a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto ed a titolo di transazione generale novativa, subordinatamente e condizionatamente alla sottoscrizione davanti alle competenti Autorità del Lavoro di apposito Verbale di Conciliazione secondo quanto previsto dall'accordo del 23/6/10.
- 4) Il pagamento dell'importo complessivo lordo di cui al punto che precede avverrà in soluzione unica entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo Verbale di Conciliazione davanti alle competenti Autorità del Lavoro.

Milano, 23/6/10

Letto, confermato e sottoscritto

Per Sanyo Sales and Marketing Europe GmbH

  
\_\_\_\_\_





Per le OO.SS. indicate in epigrafe

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_